

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: ACCESSO ALLE PROPRIE EMAIL A RAPPORTO CESSATO

Dalla newsletter n. 546/2026 del Garante per la protezione dei dati personali si evince che il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro e che eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali.

Ciò vale, secondo il Garante, non solo per i messaggi ritenuti "strettamente personali", ma per tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato e, quindi, non è quindi legittimo selezionare i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

Nel caso di specie, l'Autorità ha, inoltre, rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate e per le violazioni accertate ha inflitto una sanzione di 50.000 euro e ha ordinato di consentire l'accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dott. Francesco Gremigni

